

07.

12 giugno 2007, Roma.

**Accordo di Sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica di Finlandia
sulla protezione delle informazioni classificate**

(Entrata in vigore il 1° marzo 2008)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Accordo di sicurezza
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica di Finlandia
sulla protezione reciproca delle informazioni classificate

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, di seguito denominate "Parti", allo scopo di salvaguardare le informazioni classificate fornite direttamente o attraverso altri organi dello Stato o entità giuridiche pubbliche e private ai sensi della rispettiva giurisdizione, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Scopo del presente Accordo è proteggere le informazioni classificate fornite da una Parte all'altra Parte per finalità concernenti gli affari esteri, difesa, sicurezza, polizia, interessi nazionali o attività industriali, oppure trasmesse nel contesto della realizzazione o della preparazione di Contratti Classificati, o scaturite oppure prodotte nel contesto di attività che ricadono nella sfera di applicazione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo non avrà effetti sugli impegni delle Parti derivanti da altri accordi internazionali e non sarà usato contro gli interessi, la sicurezza e l'integrità territoriale di altri Stati.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo:

- a. Informazione Classificata significa:

informazioni, documenti o materiali di qualsiasi forma, natura o metodo di trasmissione ai quali è stato assegnato un livello di classifica di sicurezza e che è stato contrassegnato ai sensi della legislazione nazionale in modo da assicurare che le informazioni, i documenti e i materiali siano adeguatamente protetti.

- b. Classifica di sicurezza significa:

un contrassegno che indica il livello di protezione delle informazioni classificate in conformità alla legislazione nazionale.

- c. Livello di classifica di sicurezza significa:

la categoria che, ai sensi della legislazione nazionale, caratterizza l'importanza dell' Informazione Classificata e il proprio livello di protezione.

- d. Appaltatore o subappaltatore significa:

un organo dello Stato, o una entità fisica o giuridica che ha la capacità legale di stipulare contratti e/o una parte di un contratto classificato e che è sotto la giurisdizione di una delle Parti.

e. Contratto classificato significa:

un contratto per la fornitura di prodotti, lo svolgimento di lavori o la fornitura di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l'accesso a informazioni classificate o la produzione delle stesse.

f. Violazione della sicurezza significa:

il risultato di un atto o omissione contrario alla legislazione nazionale, che potrebbe mettere in pericolo o compromettere le informazioni classificate.

g. Compromissione della sicurezza significa:

una situazione in cui le informazioni classificate sono totalmente o in parte cadute nelle mani di persone non autorizzate, ovvero che non sono in possesso di idonea Autorizzazione di Sicurezza Personale o della Necessità di Conoscere necessaria, oppure nel caso che tale evento si sia verificato.

h. Autorizzazione di Sicurezza Personale significa:

un giudizio positivo assunto dall'Autorità competente per la Sicurezza a seguito di procedura che stabilisce la fedeltà e l'affidabilità di una persona e che confermi l'adeguatezza delle altre condizioni indicate dalla legislazione nazionale.

i. Autorizzazione di sicurezza della Struttura significa:

un giudizio positivo assunto dall'Autorità competente per la Sicurezza che stabilisce la capacità di un organo dello Stato o di una entità giuridica pubblica o privata a custodire e proteggere in modo adeguato le informazioni classificate, in conformità alla legislazione nazionale.

j. Necessità di conoscere significa:

un principio in base al quale l'accesso alle informazioni classificate può essere concesso a una persona soltanto in forza del suo incarico ufficiale o delle sue funzioni.

k. Autorità competente per la sicurezza significa:

autorità nazionale per la sicurezza, o autorità designata per la sicurezza o altra istituzione che è competente ai sensi della legislazione nazionale ed è responsabile dell'applicazione del presente Accordo.

l. Sicurezza industriale significa:

l'applicazione di misure e procedure di sicurezza atte a prevenire, rilevare e porre rimedio alla perdita o alla compromissione di informazioni classificate avvenute in relazione alle negoziazioni pre-contrattuali e ai contratti classificati;

m. Parte originatrice significa:

la Parte, nonché altro organo dello Stato o entità fisica o giuridica soggetto alla giurisdizione della Parte, da cui hanno origine le informazioni classificate.

n. Parte ricevente significa:

la Parte, nonché altro organo dello Stato o entità fisica o giuridica soggetto alla giurisdizione della Parte, cui vengono trasmesse le informazioni classificate.

o. Legislazione nazionale significa:

legislazione parlamentare, regolamenti subordinati, istruzioni e linee guida ufficiali delle Parti.

ARTICOLO 3**MISURE DI PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. Le Parti adotteranno tutte le misure che ritengono adeguate ai sensi della loro legislazione nazionale in modo da proteggere le informazioni classificate cui si fa riferimento nel presente Accordo. Esse concederanno a tali informazioni la stessa protezione attribuita alle loro informazioni di livello di classifica corrispondente.
2. L'Autorità Competente per la Sicurezza della Parte ricevente modificherà la Classifica di sicurezza o la revocherà quando ciò viene richiesto dall'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice. L'Autorità competente per la sicurezza della Parte ricevente può chiedere all'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice di emendare la Classifica di sicurezza o di revocarla, o fornire le ragioni per la scelta di un determinato livello di classifica.
3. Le informazioni classificate come SEGRETISSIMO/ERITTÄIN SALAINEN possono essere tradotte o copiate se l'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice ha anticipatamente dato il consenso scritto a tal fine.
4. Le informazioni classificate come SEGRETO/SALAINEN o RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN saranno distrutte in conformità alla legislazione nazionale. Le informazioni classificate come SEGRETISSIMO/ERITTÄIN SALAINEN saranno restituite alla Parte originatrice in conformità alla procedura indicata all'Articolo 9, quando non sono più considerate necessarie, tenendo conto della legislazione nazionale, o alla scadenza della loro validità.
5. Nelle situazioni di crisi, ove sia impossibile proteggere e restituire le informazioni classificate generate o trasferite ai sensi del presente Accordo, le informazioni classificate saranno distrutte immediatamente. La Parte ricevente informerà l'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice in merito alla distruzione delle informazioni classificate non appena possibile.
6. L'accesso alle informazioni classificate può essere concesso soltanto a persone in forza del proprio incarico ufficiale o delle proprie funzioni, in base alla Necessità di conoscere. L'accesso alle informazioni classificate come RISERVATISSIMO/ LUOTTAMUKSELLINEN o superiore può essere concesso soltanto alle persone in possesso di una idonea autorizzazione di sicurezza, come previsto dall'Articolo 5.
7. Nessuna delle Parti concederà l'accesso alle informazioni classificate a organizzazioni internazionali, funzionari o entità giuridiche di paesi terzi o a cittadini di nazionalità di un paese terzo che risiedono in un paese terzo, senza il preventivo consenso scritto dell'Autorità competente per la sicurezza della Parte che ha stabilito la classifica.
8. Nei rispettivi territori, ognuna delle Parti assicurerà che siano opportunamente eseguite ispezioni di sicurezza alle strutture e controlli sulle origini delle persone, necessari per l'applicazione del presente Accordo. Ciascuna delle Parti permetterà che siano effettuate delle visite in conformità all'Articolo 7.
9. Il rilascio delle informazioni classificate a una terza parte può avvenire con il consenso scritto dell'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice, che può imporre ulteriori restrizioni al rilascio.
10. Ciascuna delle parti assicurerà che le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte sono usate soltanto per lo scopo per il quale tali informazioni sono state fornite.

ARTICOLO 4
CLASSIFICA DI SICUREZZA

1. I livelli di classifica di sicurezza applicabili alle informazioni classificate fornite nell'ambito del presente Accordo saranno:
 - a) per la Repubblica Italiana: **RISERVATO/RISERVATISSIMO/SEGRETO/SEGRETISSIMO;**
 - b) per la Repubblica di Finlandia: **KÄYTTÖ RAJOITETTU/LUOTTAMUKSELLINEN/SALAINEN/ERITTÄIN SALAINEN.**
2. Le Parti hanno stabilito che l'equivalenza dei livelli nazionali di Classifica di sicurezza è la seguente:

Repubblica Italiana	Repubblica di Finlandia
SEGRETISSIMO	ERITTÄIN SALAINEN
SEGRETO	SALAINEN
RISERVATISSIMO	LUOTTAMUKSELLINEN
RISERVATO	KÄYTTÖ RAJOITETTU

ARTICOLO 5
AUTORIZZAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna delle Parti garantirà che una persona che, in forza del suo incarico ufficiale o delle sue funzioni, necessita di accedere alle informazioni classificate come **RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN** o di livello superiore, sia in possesso di una valida e appropriata Autorizzazione di Sicurezza Personale, rilasciata dalla Autorità competente per la sicurezza in conformità alla legislazione nazionale.
2. Le procedure di indagine precedenti e relative al rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza Personale, sulla base delle quali ad un individuo può essere concesso l'accesso a Informazioni Classificate senza rischio per la sicurezza, determineranno la lealtà e l'affidabilità della persona e attesteranno che egli soddisfa le condizioni previste dalla legislazione nazionale.
3. Su richiesta, le Autorità competenti per la sicurezza collaboreranno vicendevolmente per il rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza Personale e dell'Autorizzazione di Sicurezza per la Struttura.
4. Le Parti riconosceranno reciprocamente le Autorizzazioni di Sicurezza Personale e le Autorizzazioni di Sicurezza per la Struttura rilasciate in conformità alla loro legislazione nazionale.
5. Le Autorità competenti per la sicurezza si informeranno reciprocamente del ritiro o dell'abbassamento del livello delle Autorizzazioni di Sicurezza Personale e delle Autorizzazioni di Sicurezza per la Struttura, rilasciate nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO 6

AUTORITÀ COMPETENTI PER LA SICUREZZA

1. Le Autorità competenti per la sicurezza designate dalle Parti quali responsabili della generale applicazione e dei relativi controlli del presente Accordo sono:

<u>Nella Repubblica Italiana:</u>	<u>Nella Repubblica di Finlandia:</u>
<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza CESIS – III Reparto U.C.Si. Via di Santa Susanna, n.15 00184 ROMA ITALIA</i></p>	<p><i>Ulkoasiainministeriö Turvayksikkö Kanavakatu 3A PL 176, 00161 Helsinki SUOMI - FINLAND</i></p>

Le Parti si informeranno reciprocamente di eventuali successivi cambiamenti.

Le Autorità competenti per la sicurezza si informeranno reciprocamente di altre Autorità competenti per la sicurezza che possono essere responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

2. Al fine di mantenere gli stessi standard di sicurezza, ciascuna Autorità competente per la sicurezza, su richiesta, darà all'altra Autorità competente per la sicurezza informazioni sulla propria organizzazione di sicurezza e sulle relative procedure.
3. Qualora ci sia la necessità e al fine di assicurare una stretta collaborazione nell'attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti per la sicurezza si consulteranno su richiesta delle Autorità stesse.

ARTICOLO 7

VISITE

1. Le visite presso i siti ove vengono elaborate, trattate o custodite Informazioni Classificate, o dove vengono svolte attività che rientrano nell'ambito del presente Accordo, saranno autorizzate esclusivamente dall'Autorità competente per la sicurezza del rispettivo Stato ai visitatori dello Stato dell'altra Parte dopo un preventivo permesso scritto da quella Competente Autorità di Sicurezza dello Stato ospitante.
2. La richiesta di visita conterrà le seguenti informazioni: nome del visitatore; data e luogo di nascita; numero di passaporto (C.I.); nazionalità; posizione e nome dell'organizzazione rappresentata; autorizzazione di sicurezza; scopo e data della visita; nome dell'organizzazione e strutture da visitare.
3. Le procedure relative alle visite saranno elaborate e concordate tra le Autorità competenti per la sicurezza.
4. I visitatori rispetteranno le istruzioni e le linee guida nazionali in materia di sicurezza valide presso l'agenzia, la struttura o gli edifici ospitanti. Le informazioni classificate fornite ai visitatori saranno considerate come fornite alla Parte rappresentata dai visitatori o a coloro che esercitano giurisdizione sull'acquirente rappresentato dai visitatori o da chi impiega i medesimi. Tali informazioni classificate saranno protette di conseguenza.

ARTICOLO 8

SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Nel caso in cui una Parte, organi dello Stato o enti giuridici pubblici o privati posti sotto la propria giurisdizione intendessero assegnare un contratto classificato da eseguirsi all'interno del territorio dello Stato di una delle Parti, la Parte dello Stato ove avrà luogo l'esecuzione del contratto si assumerà la responsabilità della protezione delle informazioni classificate relative al Contratto Classificato in conformità alla propria legislazione nazionale.
2. Prima di rilasciare agli Appaltatori, possibili Appaltatori/Subappaltatori informazioni classificate ricevute dall'altra Parte tramite la Autorità competente per la sicurezza, una Parte:
 - a) Concederà una idonea Autorizzazione di Sicurezza per la struttura agli Appaltatori o ai possibili Appaltatori/Subappaltatori a condizione che abbiano soddisfatto i requisiti per il rilascio;
 - b) Concederà una Autorizzazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che per servizio deve accedere alle informazioni classificate, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti per il rilascio.
3. L'Appaltatore non stipulerà un contratto classificato con un Subappaltatore prima che l'Autorità competente per la sicurezza della Parte che esercita la giurisdizione sull'acquirente non abbia dato il permesso per farlo. I subappaltatori saranno soggetti agli stessi requisiti di sicurezza dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto principale.
4. Le procedure relative alla Sicurezza Industriale saranno elaborate e concordate tra le Autorità competenti per la sicurezza.

ARTICOLO 9

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate come **SEGRETISSIMO/ERITTÄIN SALAINEN** saranno trasmesse unicamente tramite canali ufficiali tra Governo e Governo.
2. Le informazioni classificate come **SEGRETO/SALAINEN** o **RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN** saranno di norma trasmesse tramite canali ufficiali tra Governo e Governo. Nei casi urgenti, o per progetti specifici oppure per Contratti classificati possono essere usati anche altri canali, soggetti all'approvazione delle Autorità competenti per la sicurezza.
3. La trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 avverrà in conformità a una serie di requisiti e procedure concordati dalle Autorità competenti per la sicurezza.
4. In caso di trasmissione di informazioni classificate di grandi dimensioni le procedure applicabili saranno concordate, caso per caso, dalle Autorità competenti per la sicurezza.
5. Le informazioni classificate come **RISERVATO/KÄYTTÖ RAJOITETTU** possono essere trasmesse anche per posta o tramite altro servizio di consegna, prendendo debita nota dei requisiti della legislazione nazionale della Parte originatrice.
6. Le informazioni classificate come **SEGRETO/SALAINEN** o **RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN** se sono trasmesse elettronicamente devono essere interamente criptate, utilizzando i metodi e i dispositivi approvati congiuntamente dalle Autorità competenti per la sicurezza. Le informazioni classificate come **RISERVATO/KÄYTTÖ RAJOITETTU** possono essere trasmesse senza essere criptate, se le Autorità competenti per la sicurezza sono d'accordo. Per tutti i casi specifici saranno elaborate disposizioni dalle Autorità competenti per la sicurezza.

ARTICOLO 10**VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA**

1. In caso di violazione della sicurezza, l'Autorità competente per la sicurezza dello Stato in cui la sicurezza è stata compromessa informerà l'Autorità competente per la sicurezza dell'altra Parte non appena possibile e, in conformità alla legislazione nazionale, assicurerà una adeguata indagine su tale evento. Le autorità dello Stato dell'altra Parte, se richieste, forniranno assistenza alle indagini.
2. Nel caso in cui la violazione della sicurezza si verifichi in un paese terzo, l'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice adotterà le azioni di cui al paragrafo 1, ove possibile.
3. La Parte ove la violazione è stata commessa adotterà tutte le misure idonee possibili ai sensi della propria legislazione nazionale, allo scopo di limitare le conseguenze delle violazioni della sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo e per prevenire ulteriori violazioni.

ARTICOLO 11**COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte esclusivamente tramite consultazione tra le Parti.

ARTICOLO 12**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

1. L'attuazione del presente Accordo non determinerà costi specifici.
2. In nessuna circostanza i costi sostenuti da una Parte saranno imposti all'altra Parte.

ARTICOLO 13**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Accordo è stipulato per un periodo di tempo indeterminato. Il presente Accordo entrerà in vigore al primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica delle Parti attestante che i requisiti necessari stabiliti dalle rispettive procedure giuridiche interne, concernenti l'entrata in vigore del presente Accordo, siano stati soddisfatti.

Ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il presente Accordo per iscritto in qualsiasi momento. In tal caso la validità dell'Accordo scadrà dopo sei mesi dal giorno della notifica della revoca inviata all'altra Parte.

Nonostante la revoca del presente Accordo, tutte le informazioni classificate fornite a seguito del presente Accordo continueranno ad essere protette in conformità alle disposizioni in esso indicate.


2. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso di entrambe Parti. Le Parti possono proporre emendamenti al presente Accordo in qualsiasi momento. In caso di proposta di emendamento di una Parte, le Parti avvieranno le consultazioni sull'emendamento dell'Accordo. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste.
3. Ognuna delle Parti informerà tempestivamente l'altra Parte di eventuali cambiamenti nella legislazione nazionale che possano avere effetti sulla protezione delle informazioni classificate ai sensi del presente Accordo. In tal caso, le Parti si consulteranno per considerare possibili modifiche al presente Accordo. Nel frattempo, le informazioni classificate continueranno ad essere protette secondo quanto descritto nel presente Accordo, salvo altrimenti richiesto per iscritto dalla Parte originatrice.

4. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Memorandum d'Intesa relativo alle Disposizioni Generali di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate, firmato il 9 marzo 1993 cesserà di essere valido. Tutte le informazioni classificate trasmesse prima dell'entrata in vigore del presente Accordo saranno protette ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 giugno 2007 in due originali, ciascuno in lingua italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Governo della
Repubblica Italiana**



**Per il Governo della
Repubblica di Finlandia**



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE